

LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER GLI INTERPRETI E I TRADUTTORI GIUDIZIARI.....	2
<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
LE VACAZIONI.....	2
<b>Spese di Giustizia: Riferimenti Normativi</b> .....	<b>2</b>
D.P.R. 30-05-2002, N. 115 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia .....	2
<b>Onorari commisurati al tempo (art. 1, D.M. 30.05.2002)</b> .....	<b>3</b>
Riassumendo:.....	4
Esempio 1.....	4
Esempio 2.....	5
L'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE .....	6
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA .....	8
LA FIGURA DEL C.T.U./PERITO.....	9
SCELTA DEL CONSULENTE TECNICO, FORMAZIONE DELL'ALBO E SUA ATTIVITÀ .....	9
<b>Artt. 61 e 62 Codice di procedura civile (cpc)</b> .....	<b>9</b>
Art. 61 (Consulente tecnico) .....	9
I DOVERI DEL C.T.U./PERITO.....	10
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione (art. 63 cpc).....	10
NORME DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE .....	11
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/64 .....	11
LIBRO SECONDO. ATTI - TITOLO QUARTO. TRADUZIONE DEGLI ATTI.....	11
Art. 143 - Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali .....	11
Art. 144 - Incapacità e incompatibilità dell'interprete.....	11
Art. 144 - Ricusazione e astensione dell'interprete. ....	12

**NOTA BENE:**

**Ogni Tribunale e Procura adotta un regolamento interno, quindi le informazioni qui contenute potrebbero non trovare riscontro presso tutti gli Uffici e Cancellerie.**

## **La liquidazione dei compensi per gli interpreti e i traduttori giudiziari**

per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale

### **Premessa**

Fino all'entrata in vigore del **D.P.R. n. 115/2002**, il testo di riferimento per la determinazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.) era la **legge n. 319 dell'8 luglio 1980**.

Il compenso del Perito nominato dal Giudice è ora regolato dal menzionato **D.P.R. n. 115/2002 del 30 maggio 2002** "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 - Supplemento Ordinario n. 126 (Rettifica G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002).

Il decreto, nell'abrogare esplicitamente la legge n. 319/1980, **ha sostituito**, riscrivendole in modo quasi identico, **gran parte delle norme che precedentemente concernevano tale materia**.

Sulla normativa vigente, sono state introdotte delle modifiche con il **D.M. 30 maggio 2002**, recante l'*"Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale"*, pubblicato sulla G.U. n. 182 del 5 agosto 2002.

## **Le vacanze**

### **Spese di Giustizia: Riferimenti Normativi**

**D.P.R. 30-05-2002, N. 115 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia**

Occorre tenere in considerazione che, oltre alla legge di riferimento ora in vigore (**D.P.R. 115/2002**), permane la tariffa prevista dall'**art. 4 della L. 319/1980**.

### Onorari commisurati al tempo (art. 1, D.M. 30.05.2002)

Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319, sono determinati nella misura di

- euro **14,68** per la prima vacanza
- e di euro **8,15** per ciascuna delle vacanze successive fino alla fine dell'incarico.

**NOTA BENE:**

**ogni vacanza corrisponde a 2 ore di lavoro**

Il giudice non può liquidare più di 4 vacanze al giorno per ciascun incarico (cioè otto ore al giorno per incarico):

- L'onorario per la vacanza può essere **raddoppiato** quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni;
- può essere **umentato fino alla metà** quando è fissato un termine non superiore a 15 giorni [...]”.
- Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere **umentati fino al doppio**.
- Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo. (art. 52 del D.M. 30/05/2002, G.U. 182 del 05/08/2002).

L'onorario per la vacanza **non si divide che per metà**; trascorsa un'ora e un quarto, è dovuto interamente.

**Riassumendo:**

Si può chiedere **il raddoppio** se

- il termine concesso è fino a cinque giorni;
- la prestazione riveste carattere di particolare complessità, difficoltà e importanza.

Si può chiedere un **aumento fino al 50%** se

- il termine concesso è fino a quindici giorni

Si può chiedere un **aumento del 20%** se

- il lavoro è stato dichiarato urgente con apposito decreto.


La nota del Ministero della Giustizia **prot. 1/5004/U/02 del 4 luglio 2002**, in risposta a un quesito, rimette all'esclusiva valutazione del magistrato la possibilità di superare il limite di quattro vacanze giornaliere nei caso di cumuli di più incarichi espletati nello stesso periodo, fermo restando il **limite massimo inderogabile di 12 vacanze giornaliere**.

**Esempio 1**

Incarico per il quale è stato richiesto e ottenuto un **termine di quattro giorni**:

- il compenso massimo che potrà essere richiesto sarà pari a sedici vacanze (4x4) raddoppiate per termine inferiore a cinque giorni

$$€ [14,68 + (8,15 \times 15)] \times 2 = € 273,86 \text{ lordi}$$




1<sup>a</sup> vacanza      vacanze      raddoppio per termine ≤ 5 gg.  
                            successive

### Esempio 2

Incarico per il quale è stato richiesto e ottenuto un **termine di quattordici giorni**:

- il compenso massimo che potrà essere richiesto sarà pari a cinquantasei vacanze (14x4) cui si aggiunge un aumento fino al 50%.

$$€ [14,68 + (8,15 \times 55)] + 50\% = \mathbf{€ 694,39 \text{ lordi}}$$



1<sup>a</sup> vacanza      vacanze      +50% per termine ≤ 15 gg.  
                         successive      (potrebbe essere anche 30% -20%!)      (potrebbe essere anche 30% -20%!)

## L'istanza di liquidazione

Le spettanze agli ausiliari interpreti/traduttori del magistrato sono corrisposte su **domanda degli interessati** presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168 (art. 71 del **D.M. 30/05/2002**<sup>1</sup> (G.U. 182 del 05/08/2002)

La domanda è presentata a pena di decadenza:

- trascorsi **cento giorni** dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
- trascorsi **duecento giorni** dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato [...] (art.71 del **D.M. 30/05/2002**<sup>2</sup> (G.U. 182 del 05/08/2002).

Per quanto concerne gli incarichi di:

- ascolto
- interpretazione
- traduzione di intercettazioni telefoniche in lingua straniera, gli interpreti dovranno formare un'unica richiesta di liquidazione a vacazione per l'intera durata dell'assistenza agli apparecchi (Circolare nr. 559 del 26 maggio 1995 tuttora in vigore).

Eccezionalmente, in caso di incarichi prolungati (traduzioni orali di intercettazioni telefoniche), gli ausiliari possono depositare le istanze **ogni 3 mesi**. L'attestazione della Polizia Giudiziaria deve indicare in modo esplicito se l'attività svolta è stata completata, ovvero se la stessa risulta ancora in corso.

---

<sup>1</sup> Errata corrige: D.P.R., 30/05/2002 n° 115

<sup>2</sup> Errata corrige: D.P.R., 30/05/2002 n° 115



Le istanze di liquidazione da parte degli ausiliari interpreti/traduttori, devono essere compilate mediante **apposito modulo** (da richiedere presso il Tribunale e spesso pubblicato sul sito della Procura o del Tribunale interessato).

All'istanza di liquidazione devono essere necessariamente allegati i giustificativi in originale per la liquidazione delle spese di viaggio.

Il **termine di presentazione** delle istanze di liquidazione è di **100 giorni (art.71 D.P.R. n. 115/2002)** e devono essere depositate alla fine dell'espletamento dell'incarico.

## La fatturazione elettronica

La Fatturazione elettronica riguarda tutti i liberi professionisti che offrono i loro servizi alla Pubblica Amministrazione. (**Legge n. 244 del 24 dicembre 2007**, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**Legge finanziaria 2008**) (G.U. numero 300 del 28 dicembre 2007) come modificata dal **Decreto Legislativo 201 del 2011**).



È la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) **l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione**. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il [Sistema di Interscambio](#) (SdI).

### NOTA BENE:

**Tutti i professionisti che emettono fattura nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali e tutti i restanti apparati della P.A. devono farlo in modalità elettronica.**



La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'**articolo 21, comma 1, del DPR 633/72**, ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:

- il contenuto è rappresentato in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio;
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Esistono diverse società che offrono il servizio, facilmente individuabili in rete.

In alternativa si può richiedere l'emissione della fattura elettronica al proprio commercialista: sono molti a offrirlo come servizio aggiuntivo. Può non essere una soluzione conveniente, ma se si tratta di una sola fattura, non vale la pena sottoscrivere un abbonamento.

## La figura del C.T.U./Perito

- Il consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.) è la figura professionale prevista dall'ordinamento, dal quale il giudice o la parte può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo.
- In materia penale si dice consulente tecnico il consulente di parte, mentre l'esperto nominato dal giudice si dice perito.
- Il Giudice, nello svolgimento delle sue attività siano esse di indagine e/o processuale, potrà avvalersi di traduttori e/o di interpreti che, avendo fatto domanda, siano stati accettati dalla Commissione esaminatrice.
- Presso i tribunali è istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia civile e quello dei periti in materia penale.
- È altrettanto vero che, a sua discrezione, il Giudice può nominare e affidare un incarico a persone non iscritte all'Albo.

## Scelta del consulente tecnico, formazione dell'albo e sua attività

### Artt. 61 e 62 Codice di procedura civile (cpc)

#### Art. 61 (Consulente tecnico)

Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente Codice.



Nel procedimento **penale** si viene pagati in base a **VACAZIONI**.



Nel procedimento **civile** di norma si viene pagati in base a **ONORARIO** (e il compenso è a carico dell'attore / a carico del convenuto / a carico solidale delle parti).

## I doveri del C.T.U./Perito

### Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione (art. 63 cpc)

- Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo (366 c.p.) di prestare il suo ufficio tranne che il Giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione (1).
- Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.
- La nomina del consulente richiede il suo assenso allo svolgimento dell'incarico, da manifestarsi in udienza.
- Tale assenso serve a confermare che la materia tecnica in cui il C.T.U. è chiamato ad assistere il Giudice ricade nelle proprie competenze.
- Può succedere che il Giudice nomini il C.T.U. per svolgere determinate mansioni, ma il tecnico non sia competente in tale specialità. In tal caso, è necessario che il C.T.U. che ha ricevuto la nomina informi immediatamente il Giudice, al più tardi durante l'udienza per il Giuramento e il conferimento dell'incarico.

**Astensione:** in questo caso è l'istituto che assicura al C.T.U. la serenità necessaria all'esercizio delle sue funzioni, ponendosi nei confronti delle parti in una posizione di assoluta terzietà.

**Ricusazione:** in questo caso è l'istituto che consente alle parti di contestare la nomina del consulente quando, sussistendo le situazioni di astensione obbligatoria ex art. 51, abbiano fondato motivo di dubitare della sua imparzialità.

**(1)** A differenza di quanto previsto per il giudice [v. 51], per il C.T.U. non vi sono motivi tipici di astensione, ma si rimette al giudice la valutazione del caso concreto, in conformità all'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio. Per questo, la mancata astensione del consulente non è ritenuta fonte di nullità della consulenza né degli atti che la presuppongono.

**(2)** Per quanto riguarda la ricusazione, invece, è fatto pieno rinvio alla disciplina prevista per il giudice. La parte interessata a richiedere la ricusazione del C.T.U. deve proporre istanza nei modi e termini previsti dall'art. 192; in mancanza la possibilità di rilevare l'incompatibilità le resterà preclusa. La natura giuridica di organo ausiliario del giudice giustifica l'applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione al consulente tecnico: anch'egli deve poter svolgere la sua attività di valutazione tecnica in condizione di assoluta serenità e imparzialità.

## **Norme del Codice di procedura penale**

### **Recepimento della Direttiva 2010/64**

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 ottobre 1988, n. 250

Codice procedura penale [approvato con D.P.R. 22.09.1988, n. 447]

## **LIBRO SECONDO. Atti - TITOLO QUARTO. Traduzione degli atti**

### **Art. 143 - Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali**

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.

### **Art. 144 - Incapacità e incompatibilità dell'interprete**

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità<sup>(1)</sup>:
  - a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
  - b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [art. 289; c.p. 28, 29, 31] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
  - c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [art. 289; c.p. 199-215] o a misure di prevenzione;
  - d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito [art. 221] ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'art. 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

**Art. 144 - Ricusazione e astensione dell'interprete.**

- a) L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'art. 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
- b) Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
- c) La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [art. 146] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
- d) Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Tale ordinanza è da ritenersi inoppugnabile.